

R.G.P.U: n. 104-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali



Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 104-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 13/3/2026 dal Sig.

[redacted] residente in San Miniato (PI) alla [redacted] con l'assistenza del Dott. Alberto Scaffidi [redacted] rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa del 9/4/2025 dall'Avv. Alessandro Niccoli (C.F. [redacted]) presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato in San Miniato (PI) alla Piazza del Popolo n. 21ed alla PEC: [redacted]

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Il ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. Alberto Scaffidi, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge il ricorrente deriva dall'accumulo della debitoria derivante dapprima da un finanziamento per credito al consumo stipulato

nel 2015 con [] poi dal debito per spese legali derivante dai numerosi contenziosi nei confronti dell'ex moglie, Sig.ra [] nei quali è risultato soccombente.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **il ricorrente è qualificabile come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata (come riformulata all'esito delle diverse riproposizioni della domanda nel corso dell'istruttoria del processo):

Creditore	Tipologia	Predeuzione	Ipotecario	Privilegio	Grado Priv.	Chirografo	Totale
OCC TNO	Spese Procedura	€ 1.995,13			Predeuzione		€ 1.995,13
ADE Riscossione	Debiti Tributari			€ 6.697,65	Art 2752, 2775		€ 6.697,65
[]				€ 8.000,00	2751 n.4		€ 8.000,00
[]						€ 66.518,27	€ 66.518,27
doValue per Unicredit SPA	Credito al consumo					€ 7.312,82	€ 7.312,82
	TOTALE	€ 1.995,13		€ 14.697,65		€ 73.831,09	€ 90.523,87

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Gestore della crisi (cfr. p. 2 della relazione integrativa del 29/11/2025), ammonta a complessivi € € 90.523,87 ed è per la quasi maggior parte composta dai debiti rivenienti dai contenziosi nei confronti dell'ex moglie in cui il sovraindebitato è risultato soccombente, nonché dal debito nei confronti della figlia per le somme dovute a titolo di mantenimento e non versate. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

5. Il **patrimonio del ricorrente** risulta composto dall'autovettura targata GK035JC e dal ciclomotore Piaggio Vespa P125X targato, il cui valore complessivo è stimato di € 1250.

Con le note integrative del 29/11/2025 il debitore dà poi atto di aver avuto accesso alla pensione a partire da settembre 2025 e che l'importo medio mensile della pensione risulta pari ad € 1425.

6. Il **nucleo familiare** della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dal medesimo ricorrente. Le spese necessarie al **fabbisogno del sovraindebitato** vengono quantificate dal ricorrente in euro € 1.210 mensili cic. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare, sul punto l'OCC non sembra svolgere una specifica attestazione di congruità delle spese testè enucleate, ma dal momento che la proposta di ristrutturazione dei debiti ha contenuto libero ed atipico, non appare requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità della domanda, essendo libero il sovraindebitato di proporre ai creditori la somma ritenuta opportuna.

7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, il Dott. Alberto Scaffidi. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

8. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € 10.800, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di rate mensili dell'importo di € 150 per la durata di sei anni. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

La proposta può essere così riepilogata:

Tipologia	Predeuzione	Ipot	Privilegio	Chirografo	Totale	Soddisfacimento	%
OCC TNO	€ 1.995,13				€ 1.995,13	€ 1.995,13	100,00%
ADE Riscossione			€ 6.697,65		€ 6.697,65	€ 800,00	11,94%
Assegno figlia			€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 8.000,00	100,00%
Pinzani Barbara				€ 66.518,27	€ 66.518,27	€ 0,00	0,0%
doValue per Unicredit SPA				€ 7.312,82	€ 7.312,82	€ 0,00	0,00%
Totale	€ 1.995,13		€ 6.777,05	€ 73.896,13	€ 82.668,31	€ 10.795,13	

9. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di sei anni.

10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

11. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, salvo le considerazioni svolte più avanti al punto 14, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

12. In merito al rapporto con l'alternativa liquidatoria il Gestore si limita laconicamente ad affermare che in assenza di beni immobili l'alternativa non viene neppure valutata. Sul punto, in disparte la lacunosità delle allegazioni di parte, bisogna riconoscere che nel senso della liquidazione controllata – procedura alternativa con la quale va posta in raffronto la presente proposta – i creditori non beneficerebbero di una maggior soddisfazione in considerazione del fatto che il debitore non è titolare di altri beni che degli auto e motoveicoli di cui sopra, di scarso valore, e che la durata della presente procedura è maggiore di quella della liquidazione controllata (3 anni) e pertanto consente l'apprensione del reddito del sovraindebitato per un lasso di tempo maggiore.

13. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura.**

Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 30/1/2025 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

Il Gestore della crisi con memoria dell'1/3/2025 ha rappresentato di aver ricevuto le contestazioni sollevate dall'ex moglie del debitore, Sig.ra in qualità di creditrice la quale deduce l'inammissibilità della domanda per aver il debitore causato la sua condizione di sovraindebitamento con dolo o comunque per colpa grave per aver promosso controversie giudiziarie per il corso di un decennio, in particolare quelle per separazione con addebito, per revoca delle donazioni per indegnità e di divorzio, tutte rese necessarie dalla condotta del sovraindebitato. Più diffusamente l'opponente, Sig.ra del sovraindebitato, contesta a quest'ultimo - la cui debitoria è composta per la maggior parte dai debiti per le spese legali rivenienti dalle condanne subite nel corso dei giudizi intercorsi con l'ex moglie per separazione, divorzio e revoca della donazione per indegnità - di aver resistito o azionato quegli stessi giudizi con colpa grave se non addirittura con dolo come, dimostrato dall'esito dei giudizi medesimi nei quali è risultato immancabilmente soccombente.

Sul punto il Gestore afferma di non poter entrare con la propria relazione nel merito del contenzioso civile svolto dal debitore nei confronti dell'ex moglie. Il debitore, costituitosi a mezzo di difensore il 9/4/2025 ha rappresentato che, diversamente da quanto dedotto dalla creditrice, il debitore si è limitato a resistere e difendersi nei molteplici giudizi azionati da parte di essa e ad impugnare le sentenze di condanna nei giudizi in cui era risultato soccombente.

13.1 Il GD con provvedimento del 10/4/2025 ha rinviato l'udienza, avendo rilevato che il sovraindebitato non aveva chiarito la fonte dei redditi con i quali intendeva sostenere il piano dopo il termine di percezione della Naspi, e che il debitore appariva non aver indicato tra i debiti quelli per il mantenimento nei confronti della moglie e della figlia e pertanto ritenuto di dover concedere al debitore un termine per procedere alla riformulazione del piano nonché al creditore opponente per svolgere il contraddittorio nei confronti delle difese spiegate dal debitore.

All'udienza del 19/6/2025 il GD ha preso atto ed autorizzato la richiesta di proroga del Gestore per la riformulazione del piano ed ha rinviato l'udienza al 4/12/2025, successivamente rinviata per il mancato deposito delle note di trattazione. All'udienza del 12/3/2026 l'opponente, Sig.ra evidenzia che, disattendendo l'ordine formulato dal Giudice con provvedimento del 10/4/2025, ancora la proposta non annoverava la figlia tra i creditori del sovraindebitato e non indicava come dovute nei suoi confronti le somme a titolo di mantenimento rivenienti dalla sentenza di divorzio. In quell'occasione il sovraindebitato a mezzo dei suoi rappresentanti ha affermato che si sarebbe riservato il deposito di domanda di revisione delle somme dovute a titolo di mantenimento innanzi al giudice a ciò competente. Il GD ha ritenuto che in mancanza di rideterminazione ed in costanza del titolo rappresentato dalla sentenza di divorzio le somme per il mantenimento della figlia continuano ad essere dovute dal sovraindebitato ed che in ogni caso non era possibile pretermettere dalla proposta quelle maturate fino al deposito della domanda. Il Gestore ha quindi chiesto un ulteriore rinvio per modificare la proposta nel senso indicato.

All'udienza del 22/4/2026 il Gestore ha dato atto di aver inserito nella proposta l'importo di € 8.000 con il privilegio di cui all'art. 2751 n.4 c.c., e che il sovraindebitato ha depositato domanda di revisione delle somme dovute a titolo di mantenimento. L'opponente, invece, ha rilevato né il piano né la proposta tengono da conto le somme che ancora dovranno essere versate in favore della figlia sulla scorta della sentenza di divorzio allo stato immutata.

14. All'esito dell'istruttoria svolta anche nel contraddittorio tra le parti emerge che la domanda non può essere accolta.

La proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal sovraindebitato consapevolmente omettono di considerare che il sovraindebitato tutt'ora è tenuto, in forza della sentenza di divorzio del 6/7/2021, a versare a favore della figlia l'importo di € 200 mensili. A nulla rileva in questa sede il deposito da parte del sovraindebitato della domanda giudiziale di revisione di tali importi, in considerazione sia della futurità che dell'incertezza del giudizio così instaurato e del fatto che i presupposti della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento vanno vagliati al momento della domanda o comunque della decisione.

Il sovraindebitato dichiara di sostenere spese per € 1.210 al mese e si dichiara disposto a mettere a disposizione dei creditori per la durata di sei anni l'importo di € 150, quale differenza tra la pensione percepita pari ad € 1360 e le spese così indicate.

Appare evidente pertanto che se il ricorso avesse considerato anche le somme dovute a titolo di mantenimento per la figlia, anche il residuo importo di € 150 non sarebbe destinabile ai creditori, né si può ritenere ammissibile una proposta fondata sul sistematico inadempimento degli obblighi nascenti da provvedimento giudiziario, in disparte i rilievi anche penalistici di esso.

Ne consegue che la proposta ed il piano così presentati, nonostante l'attestazione del Gestore, non si presentano fattibili e non può esserne disposta l'omologazione, dovendo il ^{Con} procedere alla verifica della fattibilità del piano della ristrutturazione dei debiti del consumatore (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28013 del 26/09/2022 secondo cui "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla l. n. 3 del 2012, l'omologazione del piano proposto dal consumatore presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale; a tal fine, il tribunale è tenuto a verificarne la giuridica fattibilità, esprimendo un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità"). Ciò che rende non necessario disaminare in questa sede, per il principio della ragione più liquida, anche il merito dell'opposizione presentata dalla Sig.ra ^{Pt_2} 15. A tale considerazione va aggiunto un altro profilo di inammissibilità della domanda. Risulta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e merito che la causa concreta della ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella sua componente latu sensu negoziale, è rappresentata dalla soddisfazione dell'interesse dei creditori ai quali,

tutti, deve poter essere offerta una qualche utilità sia pure falciata (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28013 del 2022). In questi termini si è espressa chiaramente anche la giurisprudenza di merito secondo cui “Invero vi può essere ristrutturazione della situazione debitoria, con conseguente perseguimento della causa concreta della procedura, solo nel caso in cui, fermo restando l'obbligo di garantire la soddisfazione dei privilegiati entro i limiti di valore dei beni su cui insiste il privilegio (art 67, c. 4 CC l), venga garantita a tutti i creditori, ivi compresi quelli chirografari (ed anche ai privilegiati, per la parte degradata a chirografo), una qualche soddisfazione, che non sia peraltro irrisoria. Tale principio, affermato dalla Suprema Corte rispetto al concordato preventivo (cfr Cassa 1521/13, Cass. 11423/14, Cass. 11497/14), deve ritenersi applicabile rispetto ad ogni procedura concorsuale e quindi anche in ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore (qualificabile quale concordato c.d. coatto, stante l'assenza del voto dei creditori). Di conseguenza, salvo rinuncia espressa alla propria pretesa, ad ogni creditore deve essere garantita una soddisfazione non irrisoria (come reso evidente anche dal disposto dell'art 67, c. 1 CCI, laddove ammette solo una soddisfazione parziale e differenziata - ma non certo nulla - dei creditori). Deve perciò ritenersi inammissibile un piano di ristrutturazione che, come nella fattispecie, non prevede alcuna soddisfazione per i creditori chirografari” (V. Trib. Verona del 15-3-2023).

Per come risulta alla stregua della riepilogazione svolta dal ricorrente (a pag. 2 del ricorso come da ultimo modificato) la proposta di ristrutturazione non destina alcuna utilità ai creditori chirografari, e pertanto si pone appare non onorare la causa sua propria e si dimostra anche per questa via inammissibile.

PQM

Rigetta la domanda.

Così deciso in Pisa, il 22/4/2026

Il giudice
Dott. Marco Zinna